

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 11551 / 43 .2015.11. del 13 MAG. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, come modificata dalla legge regionale 19 settembre 2012, n. 49 - "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi  
di pubblica utilità  
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti  
Servizio 7 – Autorizzazioni  
Viale Campania, n. 36/a  
90144 Palermo  
(Rif. Prot. . 15776 dell'8.04..2015)

1, Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'ambito di applicabilità dell'articolo 17 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, così come modificato dall'articolo 1, comma 4, dalla legge regionale 19 settembre 2012, n. 49.

Riferisce in proposito codesto Dipartimento che la predetta disposizione normativa, afferente la "gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", prevede che *"le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali purché distino almeno 5 chilometri dal centro abitato"*, limite successivamente ridotto a 3 chilometri, per effetto dell'articolo 1 della legge regionale 9 settembre 2012, n. 49.

Ritiene codesto richiedente che *"la portata della stessa possa rivestire carattere generale in quanto riferita ad aspetti inerenti la pianificazione territoriale"*.

Parallelamente, si osserva che *"l'articolo 18, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nell'ambito delle attività di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, prevede, ad opera del Dipartimento competente dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'adozione delle procedure di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'individuazione, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento"*.

Viene rilevato altresì che codesto Assessorato “autorizza impianti per il trattamento e la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 152/06 in variante alla destinazione urbanistica” e che l'articolo 208 citato “non prevede alcuna limitazione in termini di distanza dai centri abitati” e che, conseguentemente, “le previsioni degli articoli 17 e 18 della l.r. 9/10, come modificate dalla l.r. 49/12 (...) verrebbero a prefigurare un vincolo escludente alla autorizzazione e realizzazione di nuovi impianti di qualsivoglia natura per la gestione dei rifiuti nelle aree classificate come agricole e distanti meno di tre chilometri dal centro abitato, limitando alle aree distanti più di tre chilometri, la possibilità di agire in variante nelle zone a verde agricolo secondo quanto previsto dall'articolo 208 del D.lgs. 152/06. Nel prevalere di una lettura più ampia, il limite dei 3 km ad agire in variante allo strumento urbanistico nelle aree a verde agricolo, previsto dal combinato disposto dell'articolo 17, verrebbe così ad essere applicato a tutte le differenti tipologie di impianti di nuova realizzazione di gestione dei rifiuti”.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene utile segnalare che la materia relativa alla tutela dell'ambiente (e la conseguente attribuzione della relativa potestà legislativa tra Stato e regioni), è stata oggetto di ripetute pronunce della Corte Costituzionale<sup>1</sup> che, nel delineare, in via generale i confini della materia, ha affermato ripetutamente che “la relativa competenza legislativa, pur presentandosi sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Costituzione), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali fondate sulle rispettive competenze (quali quelle afferenti alla salute ed al governo del territorio), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale. E' agevole, in altri termini, ricavare una configurazione dell'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”<sup>2</sup>. Tale impostazione rimane ferma anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale e, con particolare riferimento alla Regione siciliana, la Corte, ha affermato che “non trova fondamento la tesi della sussistenza di una competenza legislativa (esclusiva o concorrente) in materia di ambiente che deriverebbe alla Regione in forza delle disposizioni di cui all'articolo 14, lettere f), i) ed n) ed all'articolo 17, lettera b) dello statuto. Le competenze ivi previste riguardano, infatti, settori riservati alla potestà legislativa della Regione (assetto del territorio, acque pubbliche, tutela del paesaggio, igiene e sanità pubblica), che, pur afferendo all'ambiente, non lo esauriscono”.

Poste le superiori premesse, si osserva che l'articolo 17 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante “disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, prevede al comma 3 che “le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal centro abitato”.

La predetta disposizione, pur non rinviando espressamente alla specifica normativa statale di riferimento, è strettamente connessa col decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che, come già rilevato da codesto Dipartimento, all'articolo 183 pone una espressa distinzione tra

<sup>1</sup> Cfr. *ex multis* Corte Costituzionale, sentenza n. 380 del 14 novembre 2007, in AmbienteDiritto.it.

<sup>2</sup> Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 32/2006; n. 336.

la nozione di “gestione” (del rifiuto) e quella di “gestione integrata”, definendo tale “*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita dalla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*”.

E' pertanto evidente, stante il tenore letterale dell'articolo 17 sopra citato, che nell'applicazione delle “disposizioni relative all'affidamento del servizio e al capitolato generale”, non potrà che farsi riferimento al concetto di gestione integrata, così come definito dall'articolo 183 del Decreto legislativo n. 152/2006.

Per altro verso, ed in relazione ai rapporti tra la predetta norma regionale ed il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale”, e con particolare riferimento alla creazione di impianti necessari alla gestione integrata anche in zone classificate agricole, purché “*a distanza minima di tre chilometri dal perimetro del centro abitato*”, operata dalla prima con l'articolo 17, comma 3, si rileva che, ferme le generali premesse afferenti ai rapporti tra legislazione regionale concorrente e legislazione statale esclusiva, ove tale disposizione venisse ritenuta come strumento più restrittivo della tutela giuridica dell'ambiente, sarebbe comunque conforme al dettato di cui all'articolo 3 *quinques*, comma 2, del medesimo Decreto legislativo 152/2006, secondo cui “*le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali*”.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

Avv. Dario Schelfi

Visto: Avv. Gianluigi Amico



AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)